

COMUNE DI CHIESANUOVA

Citta Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
--

N. 135
DATATA 20/11/2025

OGGETTO: SERVIZI DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2065. CIG:B93471FB30 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTELLO WALTER CON SEDE IN VIA STROLE N. 1 - CHIESANUOVA (TO) C.F BRTWTR51R03C629X - P.IVA. 04110480011.

OGGETTO: SERVIZI DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026.
CIG:B93471FB30 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTELLO WALTER CON SEDE IN VIA STROLE N. 1 - CHIESANUOVA (TO) C.F BRTWTR51R03C629X - P.IVA. 04110480011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Chiesanuova è un comune montano, ubicato ad una quota media di mt. 687, sul versante meridionale di Monte Quinzeina, nella parte più occidentale della Valle Sacra;
- Oltre al concentrico, esistono, sul territorio, numerose borgate e nuclei sparsi, tutti collegati da una fitta rete varia di proprietà e gestione comunale;
- Occorre garantire la regolare effettuazione del servizio di sgombero neve per la stagione invernale;
- Stante la tipologia montana del territorio sotteso alla rete viaria comunale e la distanza dal comune dai maggiori centri di pianura, si rende altresì necessario, per l'affidamento del servizio, interpellare ditte locali, in grado di assicurare il pronto intervento in caso di necessità;

Rilevato che, nel merito, per l'affidamento del servizio, si rende necessario attivare il procedimento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, con il criterio del prezzo più basso;

Dato atto che:

- Visto l'importo del previsto affidamento, per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici;
- Trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a €. 140.000,00 questa Amministrazione, può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 62, c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- L'art. 50. Comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a €. 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;
- L'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di sgombero neve, relativo alle strade comunali, comprensivo del noleggio e utilizzo dei mezzi d'opera necessari, completi di operatore, per la stagione invernale 2025/2026;
- Gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori o servizi (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dalla Legge n. 145/2008);

Dato atto altresì che:

- Per l'intervento in oggetto non è richiesta l'acquisizione del CUP;
- Il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale, ha, in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio), senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- L'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello, rispettando i tempi stabiliti, offrendo un prezzo adeguato di mercato, ribassato rispetto alla richiesta media, la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile ed alla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni di contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- Inoltre, il numero di operatori locali presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente apprezzabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale; infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento
- Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, non si richiede la cauzione definitiva;
- Il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente in una apposita trasmissione di lettera contratto tramite PEC

Dato atto altresì che:

- per l'intervento in oggetto non è richiesta l'acquisizione del CUP;
- è stato acquisito lo SMART CIG: B93471FB30 tramite l'apposita piattaforma presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva;
- per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;
- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale;

Considerato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

Dato atto altresì che:

- al fine di rispettare il principio di efficacia dell'azione amministrativa ed assicurare una procedura snella e semplificata per acquisire i servizi di cui all'oggetto, viene attivato un affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, Lett. A) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. , previa individuazione degli operatori economici da invitare mediante apposita indagine di mercato;
- l'importo del servizio per ogni singolo lotto che ha durata 5 mesi, non supera i € 140.000,00;

Ritenuto procedere ai sensi dell'articolo 50, comma 1, Lett. A) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, si procedeva ad indagine di mercato con richiesta di immediata disponibilità e in possesso dei requisiti opportuni allo svolgimento del servizio, e che la ditta BERTELLO Walter con sede in Via Strole n. 1 - Chiesanuova (TO) C.F BRTWTR51R03C629X - P.IVA. 04110480011, faceva pervenire offerta di cui:

- € 1.000,00 oltre IVA 22% quale importo come “fermo macchina”;
- Comprendenti 52 h di intervento stagionali (€ 75,00/h oltre IVA 22%);

Rilevato altresì che la somma presunta pari a € 4.900,00 oltre IVA 22% per complessivi € 5.978,00 trova copertura al ex cap. 2780/1801/1 codice 10.05.1 come segue:

CIG	Tot. Impegno	Esigibilità 2025	Esigibilità 2026
B93471FB30	5.978,00	€ 2.989,00	€ 2.989,00

Rilevato che la ditta BERTELLO Walter con sede in Via Strole n. 1 - Chiesanuova (TO) C.F BRTWTR51R03C629X - P.IVA. 04110480011:

- risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, come da certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito al prot.n.5627 del 20/11/2025, in corso di validità con scadenza il 13/03/2026;
- ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2012, n. 136 e s.m. e i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto procedere all'affidamento del servizio di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, Lett. A) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta BERTELLO Walter con sede in Via Strole n. 1 - Chiesanuova (TO) C.F BRTWTR51R03C629X - P.IVA. 04110480011, in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, per l'importo di aggiudicazione complessivo per presunti € 4.900,00 oltre IVA 22% per complessivi € 5.978,00;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, come da dichiarazione sottoscritte e agli atti;

Visti:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025/2027 del Comune di Chiesanuova approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 24/01/2025;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. **Di affidare**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, Lett. A) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta BERTELLO Walter con sede in Via Strole n. 1 - Chiesanuova (TO) C.F BRTWTR51R03C629X - P.IVA. 04110480011, i "Servizi di sgombero neve per la stagione invernale 2024-2025. CIG: B93471FB30", alle condizioni di cui alla Vs. offerta, per l'importo di aggiudicazione complessivo pari ad a per presunti € 4.900,00 oltre IVA 22% per complessivi € 5.978,00;
2. **Di imputare** la somma complessiva presunta pari a € 4.870,00 oltre IVA 22% per complessivi € 5.978,00 trova copertura al ex cap. 2780/1801/1 codice 10.05.1 come segue:

CIG	Tot. Impegno	Esigibilità 2025	Esigibilità 2026
B93471FB30	€ 5.978,00	€ 2.989,00	€ 2.989,00

3. **Di dare atto che** la ditta affidataria resta impegnata alla produzione di quanto segue:
 - Apposita documentazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
 - Polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e a copertura dei rischi per danni al personale dipendente della ditta (RCO);
4. **Di dare atto che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente C.I.G: B93471FB30;
5. **Di dare atto altresì** di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
6. **Di dare atto ulteriormente** che avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
 - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Geom. Cola Claudio.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Luciano GIROTTO

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino.